





### **PRESENTAZIONE**



### **Valter Paradiso**

UGL Metalmeccanici Roma e Provincia valter.paradiso@uglmroma.it



D.Lgs. 81/08 e s.m.i.





## **Salute**



Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità



### Sicurezza sul lavoro



Condizione di svolgere un'attività lavorativa senza l'esposizione al rischio di incidenti. Si verifica quando il luogo di lavoro è dotato degli accorgimenti, degli strumenti dell'attività di prevenzione che forniscono un ragionevole grado di protezione contro la possibilità del verificarsi di un evento pericoloso per la salute di chi lo svolge.



# Capitolo 3

R.L.S.





Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza



#### **DEFINIZIONI**



#### Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne i temi della salute e della sicurezza sul lavoro.





R.L.S.

#### RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è il soggetto istituzionalmente tenuto a rappresentare le esigenze di sicurezza e di salute dei lavoratori che lo hanno eletto o designato.

Il RLS è l'unica figura **NON** individuata dal Datore di Lavoro, bensì eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Riferimento legislativo: art. 47 Capo III Sez. VII D. Lgs. 81/08





R.L.S.

#### La RAPPRESENTANZA dei LAVORATORI

Il principio si basa sul diritto di rappresentanza specifica in materia di sicurezza per tutti i lavoratori e le lavoratrici indipendentemente dalle dimensioni d'impresa.

Tale principio, nell'ultimo decennio appena trascorso, è stato disatteso in quanto nella maggior parte dei casi i lavoratori delle micro e piccole imprese non hanno potuto fare riferimento né all'RLS né all'RLST.

95% delle imprese italiane ha meno di 10 dipendenti e in cui si verifica il 65% degli infortuni mortali.





R.L.S.

#### **NOMINA RLS**

E' designato dalle Rappresentanze Sindacali in azienda oppure da tutti coloro che lavorano presso l'azienda o unità produttiva dove l'RLS esercita la sua importante funzione di rappresentanza finalizzata al miglioramento continuo della prevenzione e protezione sul luogo di lavoro.

Il corso di formazione per RLS, (37 D.Lgs. 81/08), deve avere una durata minima di 32 ore e deve essere soggetto ad un aggiornamento pari a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.





R.L.S.

#### **NOMINA RLS**

**Fino a 15 dipendenti**, l'RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno e, nel caso in cui non dovesse essere eletto tra i lavoratori, può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo.

Oltre i 15 dipendenti, l'RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) in azienda e, in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.





R.L.S.

#### **NOMINA RLS**

**RLS Territoriale** (art. 48) esercita le competenze del RLS con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto o designato l'RLS.

**RLS di Sito produttivo** (art. 49) Si tratta di una figura individuata su iniziativa degli RLS delle aziende operanti nel sito produttivo.

Egli esercita le attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo (secondo le modalità della contrattazione collettiva) ove non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra le rappresentanze presenti nell'intero sito.





R.L.S.

#### **NOMINA RLS**

Il numero minimo di RLS previsti in azienda, in funzione del numero di lavoratori è il seguente:

**fino a 200** lavoratori è previsto **1** RLS **da 201 a 1000** lavoratori sono previsti **3** RLS oltre **1000** lavoratori sono previsti **6** RLS

Gli Accordi Interconfederali o la Contrattazione Collettiva possono aumentare il numero degli RLS.





#### R.L.S.

#### Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
  - a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  - c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  - d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
  - e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose<sup>59</sup>, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  - f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  - g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
  - promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
  - formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  - partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
  - m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  - avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  - o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.





R.L.S.

#### PERMESSI RETRIBUITI

Per poter esercitare le sue facoltà (tra le quali rientrano l'accesso al luogo di lavoro, la consultazione della documentazione inerente alla valutazione dei rischi e la verifica dell'attuazione delle misure preventive di sicurezza) il Rappresentante può usufruire di alcuni permessi retribuiti, che gli consentano di svolgere il proprio incarico senza che l'inevitabile riduzione dell'orario lavorativo ne comporti una diminuzione della retribuzione (un diritto, quest'ultimo, sancito dall'articolo 18, comma 1, lettera r del D.lgs. 81/08).





R.L.S.

#### PERMESSI RETRIBUITI

Il monte ore di Permessi Sindacali specifici sono previsti nella Contrattazione Collettiva in aggiunta al monte ore delle RSU.

L'utilizzo dei permessi può avvenire soltanto in **presenza di una comunicazione preventiva**: infatti questo deve essere comunicato alla direzione aziendale con «almeno 48 ore di anticipo», tenendo conto anche delle obiettive esigenze tecniche, produttive ed organizzative dell'azienda, con esclusione dei casi di forza maggiore.





R.L.S.

#### **PERMESSI RETRIBUITI** esempio

<u>Metalmeccanico:</u> 12 ore all'anno nelle aziende fino a 5 dipendenti; 30 ore all'anno nelle aziende da 6 a 15 dipendenti.

<u>Accordo interconfederale 22 giugno 1995:</u> Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i RLS, oltre ai permessi già previsti per le RSU utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.

<u>CCNL</u>: I permessi retribuiti che competono ad ogni RLS, di cui all'Accordo interconfederale 22 giugno 1995, sono elevati a 50 ore annue nelle unità produttive che occupano da 51 a 100 dipendenti, a 70 ore annue nelle unità produttive che occupano da 101 a 300 dipendenti, a 72 ore annue nelle unità produttive che occupano da 301 a 1000 dipendenti, a 76 ore annue in quelle oltre i 1000 dipendenti.





R.L.S.



#### **OBBLIGHI**

I RLS, sono tenuti a fare un uso **strettamente riservato ed interno** dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all'espletamento delle proprie funzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria Salute e Sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, che possono subire gli effetti delle sue azioni o omissioni, in linea con la sua formazione, le istruzioni e i mezzi forniti dal Datore di Lavoro.